

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ - Individuazione delle aree delimitate e adozione di misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della regione Marche – Revoca del D.D. AMAP n 43 del 25 gennaio 2024 - Anno 2025**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2025 con proiezione triennale 2025/2027);

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

DECRETA

- di revocare il D. D. TECNICO Settore FALQ n 43 del 25.01.2024 con oggetto 'Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *Aleurochantus spiniferus* (Quaintance) nel territorio della regione Marche', sostituendolo con il presente atto;
- di dichiarare aree delimitate per la presenza di *A. spiniferus* le superfici del territorio della regione Marche individuate nell'allegato 3, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che ciascuna area delimitata è costituita da un'area infestata, sottoposta a misure di eradicazione (allegato 2) ovvero di contenimento (allegato 1), e dall'area circostante denominata cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini dell'area infestata indipendentemente dalla tipologia;
- di dichiarare:
 1. area infestata ai fini del contenimento di *A. spiniferus*, la parte del territorio della provincia di Ascoli Piceno indicata in allegato 1 e corrispondente all'intero territorio comunale di Grottammare e San Benedetto del Tronto, nonché il territorio comunale di Cupra Marittima a sud del canale in Contrada Boccabianca, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
 2. area infestata ai fini del contenimento di *A. spiniferus*, la parte del territorio delle province di Ancona e Macerata indicata in allegato 1 e corrispondente all'intero territorio comunale di



- Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona, Sirolo, Numana, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova e Montecosaro, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
3. area infestata ai fini dell'eradicazione di *A. spiniferus*, la parte del territorio della provincia di Ascoli Piceno indicata in allegato 2, ricadente nel comune di Spinetoli, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
 4. area infestata ai fini dell'eradicazione di *A. spiniferus*, la parte del territorio della provincia di Ancona indicata in allegato 2, ricadente nel comune di Santa Maria Nuova, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
 5. area cuscinetto dell'area infestata di cui al punto 1, la parte di territorio indicata in allegato 1, ricadente nella provincia di Ascoli Piceno, comuni di Massignano, Cupra Marittima, Ripatransone, Acquaviva Picena, Montepandone, e nella provincia di Teramo, comuni di Colonnella e Martinsicuro;
 6. area cuscinetto dell'area infestata di cui al punto 2, la parte di territorio indicata in allegato 1, ricadente nella provincia di Pesaro Urbino, comune di Mondolfo, nella provincia di Ancona, comuni di Monterado, Castel Colonna, Ostra, Belvedere Ostense, Morro D'Alba, Monte San Vito, Chiaravalle, Camerata Picena, Agugliano, Polverigi, Offagna, Osimo, Camerano, Castelfidardo, nella provincia di Macerata, comuni di Recanati, Montelupone, Morrovalle, Montegranaro, Monte San Giusto, e nella provincia di Fermo, comuni di Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio;
 7. area cuscinetto dell'area infestata di cui al punto 3, la parte di territorio indicata in allegato 2, ricadente nel comune di Spinetoli;
 8. area cuscinetto dell'area infestata di cui al punto 4, la parte di territorio indicata in allegato 2, ricadente nel comune di Santa Maria Nuova;
- di stabilire che fini dell'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche, si intendono "piante specificate" le seguenti specie vegetali di cui all'art. 2 del Reg. di Esec. 2022/1927: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus cerasus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L., *Wisteria* Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, ovvero ogni altra specie vegetale che risulti infestata dall'organismo nocivo ed ivi non indicata;
 - di applicare all'interno delle aree infestate per il contenimento ed eradicazione dell'organismo nocivo le misure fitosanitarie che consistono in:
 - Verde privato
 - potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti prima dello smaltimento, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
 - trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; nel caso in cui i trattamenti vengano eseguiti dai proprietari o da utilizzatori non professionali, utilizzare formulati autorizzati come PnPO (prodotti fitosanitari per uso non professionale per ornamentali); nel caso di trattamenti eseguiti da utilizzatori professionali, intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi verificando l'impiego in etichetta per parchi, giardini o piante ornamentali; ulteriori sostanze attive, autorizzate per lo specifico campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;



- divieto di spostamento al di fuori dell'area infestata di piante o parti di piante infestate (es potature e frutti con peduncoli e foglie); lo spostamento è ammesso solo previo trattamento efficace volto a garantire che esse siano risultate esenti dall'organismo nocivo prima dello spostamento stesso;

Verde pubblico

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti prima dello smaltimento, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione nel rispetto dei divieti previsti per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili indicate dalle amministrazioni comunali e delle limitazioni al punto A.5.6 del PAN;
- divieto di spostamento al di fuori dell'area infestata di piante o parti di piante infestate (es potature e frutti con peduncoli e foglie); lo spostamento è ammesso solo previo trattamento efficace volto a garantire che esse siano risultate esenti dall'organismo nocivo prima dello spostamento stesso;

Ambiti produttivi e commerciali

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, nei limiti consentiti, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti prima dello smaltimento, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
 - trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi in rapporto ai campi di utilizzo riportati nelle etichette dei rispettivi formulati commerciali; ulteriori sostanze attive, autorizzate per il campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;
 - sorveglianza alle produzioni in regime di autocontrollo per l'organismo nocivo specificato;
 - rispetto delle prescrizioni particolari per lo spostamento di piante da impianto "specificate" all'interno del territorio dell'Unione di cui all'ALL. VIII pt. 17.1 lettera b) ovvero c) del Reg. Es. (UE) 2019/2072 e ss.mm.ii.;
 - divieto di spostamento al di fuori dell'area infestata di piante o parti di piante infestate (es potature e frutti con peduncoli e foglie); lo spostamento è ammesso solo previo trattamento efficace volto a garantire che esse siano risultate esenti dall'organismo nocivo prima dello spostamento stesso;
- di applicare all'esterno delle aree infestate, indipendentemente dalla loro tipologia, ovvero aree cuscinetto ed area indenne, le misure fitosanitarie che consistono in:
 - indagini annuali ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2016/2031 condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale per la presenza dell'organismo nocivo specificato mediante ispezioni visive e campionamento, laddove necessario, e trappolaggio con trappole cromotropiche adesive (solo in area cuscinetto);
 - obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;
 - di comunicare ai sensi dell'articolo 31 comma 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 al Servizio Fitosanitario Centrale le informazioni contenute nel presente atto;
 - di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.



Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021;

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni”
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L. R. n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- D. D. PF SFA n 255 del 15.12.2022;
- D. D. PF SFA n 269 del 27.12.2022;
- D.D. AMAP Sett. FALQ n 43 del 25.01.2024;
- D.D. AMAP Sett. FALQ n 45 del 25.01.2024;
- D. D. AMAP Settore FALQ n 376 del 21.12.2023;
- D. Lgs. n. 19/2021;
- Reg. UE 2019/2072;
- Reg. UE 2016/2031;
- Reg. Esec. UE 2022/1927;
- Reg. Esec. UE 2024/589.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

La protezione delle piante in termini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante, rientra tra le competenze fondamentali del SFR elencate nel D. Lgs. n. 19/2021; in particolare il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate e la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

A. spiniferus è un organismo nocivo regolamentato da quarantena rilevante per l'Unione Europea, di cui è nota la presenza, elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Reg. UE 2019/2072 e ss.mm.ii.

Negli allegati VII, punto 30.1, e VIII, punto 17.1 del suddetto regolamento sono riportate le prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante da impianto e le prescrizioni particolari per il loro spostamento all'interno del territorio dell'Unione.

Il Reg. Esec. UE 2022/1927 dell'11.10.2022 e ss.mm.ii., stabilisce misure per il contenimento di *A. spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate. Il Reg. Esec UE 589/2024 ha modificato il Reg. Esec. UE 2022/1927 per quanto riguarda l'elenco delle aree delimitate per il contenimento di *A. spiniferus*.

Nelle Marche nel 2022, dopo la conferma dell'infestazione di *A. spiniferus* in alcune aree dei comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto, con Decreto del Dirigente della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia n 255 del 15.12.2022 è stata istituita la prima delimitazione; successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia n 269 del 27.12.2022 è stato adottato il Piano di Azione approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22.12.2022.

Nel 2023, nel corso delle indagini annuali condotte dal SFR delle Marche ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2031/2016, è stata accertata la diffusione dell'organismo nocivo all'interno dell'area delimitata precedentemente individuata, nonché dell'area cuscinetto, senza possibilità di eradicazione, pertanto si



è proceduto all'aggiornamento dell'area delimitata per il contenimento e del piano d'azione regionale rispettivamente con D.D. Tecnico Settore FALQ nn 43 e 45 del 25.01.2024.

Le indagini territoriali condotte nel 2024 nell'ambito del piano nazionale di indagine di cui al D. D. AMAP Settore FALQ n 376 del 21.12.2023, e i controlli effettuati nei siti di produzione degli operatori professionali autorizzati, hanno permesso di accertare ripetutamente la presenza dell'organismo nocivo all'esterno dell'area delimitata precedentemente individuata, ovvero in area indenne, in particolare nei comuni della fascia costiera delle province di Ancona e Macerata, con ritrovamenti su verde urbano sia pubblico sia privato ed in vivaio. Le misure fitosanitarie necessarie sono state immediatamente adottate in attesa di indagini successive per valutare l'istituzione di nuove aree delimitate.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario revocare il D.D. Tecnico Settore FALQ n. 43 del 25.01.2024 e adottare il presente atto di individuazione delle aree delimitate per il contenimento dell'organismo nocivo nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno e delle aree delimitate per l'eradicazione nelle province di Ancona e Ascoli Piceno, nonché adottare le misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche coerenti con il piano d'azione attualmente in vigore di cui al D.D. Tecnico Settore FALQ n 45 del 25.01.2024. Inoltre, a seguito della verifica di possibile diffusione dell'organismo nocivo attraverso lo spostamento di parti di piante e piante a dimora, si ritiene opportuno introdurre specifiche misure fitosanitarie quali il divieto di spostamento di parti di piante e piante infestate, per mitigare il rischio di diffusione di *A. spiniferus* dalle aree già delimitate verso aree in cui non è nota la sua presenza.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di revocare il D. D. Tecnico Settore FALQ n 43 del 25.01.2024 e di adottare il presente atto di individuazione delle aree delimitate per il contenimento dell'organismo nocivo nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno e delle aree delimitate per l'eradicazione nelle province di Ancona e Ascoli Piceno, nonché adottare le corrispondenti misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche per l'anno 2025.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Allegato N. 1 – Mappa delle aree delimitate sottoposte a misure di contenimento per *Aleurocanthus spiniferus*, province Ancona, Macerata e Ascoli Piceno

“Allegato N. 2 – Mappa delle aree delimitate sottoposte a misure di eradicazione per *Aleurocanthus spiniferus*, province di Ancona e Ascoli Piceno

“Allegato N. 3 – Quadro generale delle aree delimitate per *Aleurocanthus spiniferus*

